



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ALLEGATO B – SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per l'attuazione del progetto SAI DM/DS del Comune di Ribera – 24 posti – FAMI 2021-2027

Tra il **Comune di Ribera**, codice fiscale _____, rappresentato da _____, Dirigente del 1° Settore Affari Generali, e l'ente _____, codice fiscale _____, con sede in _____, iscritto _____, rappresentato da _____, in qualità di partner singolo o capofila del raggruppamento composto da _____ (di seguito "partner").

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ è stata disposta la partecipazione all'avviso ministeriale SAI DM/DS; che con determinazione n. _____ è stato approvato l'avviso di co-progettazione; che con determinazione n. _____ il partner è stato ammesso al tavolo; che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ è stato approvato il progetto definitivo; che con decreto ministeriale _____ il progetto è stato ammesso al finanziamento per euro _____; che sono state effettuate con esito positivo le verifiche sui requisiti e le verifiche antimafia. CUP _____ CIG _____ (ove dovuto).

Articolo 1. Oggetto e documenti

Le parti realizzano congiuntamente il progetto SAI DM/DS di 24 posti secondo il progetto definitivo, il piano finanziario autorizzato e il cronoprogramma, allegati alla presente convenzione. Il Comune mantiene la titolarità del finanziamento e i poteri di indirizzo, verifica e controllo. Le disposizioni del decreto di finanziamento, delle Linee guida SAI e delle regole FAMI prevalgono sulle clausole incompatibili. Il rapporto non costituisce appalto e non prevede corrispettivi.

Articolo 2. Durata e avvio

La convenzione ha efficacia dal _____ al _____, entro il termine massimo del 31 dicembre 2028. Il partner ha prodotto, prima della sottoscrizione, il titolo di disponibilità degli alloggi. L'avvio delle attività è disposto con verbale del RUP, che svolge le funzioni di controllo sull'esecuzione della convenzione, previa consegna da parte del partner dei certificati di agibilità e delle dichiarazioni di conformità degli impianti degli alloggi, dell'elenco nominativo dell'équipe e delle polizze assicurative, e previa verifica comunale dell'idoneità delle strutture e della presenza delle dotazioni di accessibilità dichiarate nella proposta per il criterio C2. In mancanza entro il termine assegnato, il partner decade senza diritto ad alcun indennizzo e il Comune procede allo scorrimento della graduatoria secondo l'art. 12 dell'avviso. Non sono previsti rinnovi taciti. In caso di ulteriore finanziamento del progetto o di autorizzazione alla prosecuzione ai sensi dell'art. 8 delle Linee guida, il Comune può proseguire il rapporto con il partner alle medesime condizioni, previa verifica positiva dei risultati, per la durata del nuovo finanziamento e comunque per non oltre trentasei mesi.

Articolo 3. Impegni del Comune

Il Comune cura i rapporti con il Ministero e con il Servizio centrale, coordina la rete istituzionale, verifica l'ammissibilità dei destinatari, esercita il monitoraggio tramite il Gruppo di lavoro SAI e il RUP, anche con il supporto specialistico esterno, e presenta i rendiconti. Assicura la partecipazione del proprio personale secondo il piano finanziario, con ordini di servizio e rilevazione mensile delle ore. Trasferisce al partner le somme di sua competenza secondo l'articolo 6.

Articolo 4. Impegni del partner

Il partner realizza i servizi del progetto con personale qualificato e in numero adeguato, redige per ciascun beneficiario il piano individualizzato socio-sanitario entro 30 giorni dall'ingresso e ne verifica trimestralmente l'attuazione, compresa l'aderenza terapeutica e farmacologica, garantisce le sostituzioni, gestisce le strutture conformi, assicura e mantiene per tutta la durata del progetto le dotazioni di accessibilità dichiarate nella proposta, alimenta la banca dati SAI nei termini, rispetta gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e di sicurezza e i contratti collettivi applicabili, comunica tempestivamente ogni variazione dei requisiti o dell'organizzazione. Mantiene gli apporti aggiuntivi dichiarati, documentandoli con i registri delle presenze dei volontari e con gli atti di intesa con la rete. Non può cedere la convenzione né delegare a terzi la gestione complessiva. Nel raggruppamento il capofila coordina le attività e la rendicontazione unitaria.

Articolo 5. Risorse

Il contributo massimo riconosciuto al partner è di euro _____ annui ed euro _____ complessivi, pari alla quota del piano finanziario autorizzato a lui attribuita. La quota del Comune è di euro _____ annui. Il contributo è un limite massimo ed è riconosciuto per le spese effettive, ammissibili e documentate secondo le regole FAMI; i costi indiretti sono riconosciuti in forma forfettaria nella misura autorizzata, in proporzione ai costi diretti ammessi, e sono ripartiti tra il Comune e il partner in proporzione agli importi previsti per ciascuno nel piano finanziario autorizzato (Comune euro _____ annui; partner euro _____ annui). Gli apporti aggiuntivi non sono rimborsabili. Le somme trasferite al partner costituiscono contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione condivisa del progetto, privo di natura corrispettiva, e sono pertanto da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA; resta fermo l'onere del partner di verificare il proprio regime fiscale con riferimento alle spese sostenute.

Articolo 6. Trasferimenti e rendicontazione

Il Comune non anticipa risorse proprie. Entro trenta giorni dall'incasso dell'anticipo ministeriale trasferisce al partner la quota dell'anticipo corrispondente al rapporto tra la quota del partner e il totale del piano finanziario autorizzato; le erogazioni successive sono trasferite entro trenta giorni dall'incasso, in proporzione alle spese rendicontate e verificate, al netto dell'anticipo già trasferito. Il saldo è trasferito entro trenta giorni dall'incasso del saldo ministeriale, all'esito dei controlli del revisore indipendente e dell'esperto legale. I trasferimenti sono subordinati alla regolarità contributiva e agli obblighi di tracciabilità.

Il partner presenta report trimestrali di attività e rendiconti semestrali delle spese, con giustificativi annullati con la dicitura FAMI, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo, e consente l'accesso agli auditor e agli organi di controllo. Tiene una contabilità separata del progetto e garantisce l'assenza di doppio finanziamento. Le somme non riconosciute per fatti imputabili al partner sono recuperate, previo contraddittorio, anche mediante compensazione.

Articolo 7. Acquisti, tracciabilità e pubblicità

Per acquisti e incarichi il partner applica le regole della scheda tecnica FAMI: affidamento diretto motivato sotto euro 5.000 al netto di IVA, procedura comparativa o selezione competitiva da euro 5.000. Assume gli obblighi della legge 136/2010 e comunica il conto dedicato _____ e i delegati ad operarvi. Rispetta gli obblighi di pubblicità del FAMI e del SAI.

Articolo 8. Monitoraggio e modifiche

La cabina di regia composta dal RUP e dal coordinatore del partner si riunisce almeno mensilmente nel primo semestre e bimestralmente in seguito. Le criticità relative alla sicurezza, alla salute dei beneficiari o all'interruzione dei servizi sono comunicate immediatamente. Le modifiche del progetto e del piano finanziario sono concordate per iscritto e, quando previsto, autorizzate dal Ministero.

Articolo 9. Assicurazioni

Il partner stipula una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro e assicura i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Non sono richieste garanzie fideiussorie.

Articolo 10. Dati personali

Il partner tratta i dati dei beneficiari in qualità di responsabile del trattamento per conto del Comune, secondo l'atto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sottoscritto contestualmente, adottando misure adeguate in particolare per i dati relativi alla salute. Alla cessazione consegna al Comune la documentazione necessaria alla continuità dei servizi e ai controlli.

Articolo 11. Inadempimenti e cessazione

Il Comune contesta per iscritto gli inadempimenti assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, salvo urgenze per la tutela dei beneficiari. In caso di mancato rimedio può sospendere i trasferimenti relativi alle attività non svolte e, nei casi gravi o reiterati, risolvere la convenzione. Costituiscono cause di risoluzione la perdita dei requisiti, le dichiarazioni false, la distrazione di risorse, gravi violazioni dei diritti dei beneficiari, l'interruzione dei servizi essenziali e la violazione degli obblighi di tracciabilità. In caso di revoca o riduzione del finanziamento non imputabile alle parti, la convenzione è adeguata o cessa con riconoscimento delle sole spese ammissibili sostenute. Le riduzioni, le revoche e le decadenze del finanziamento disposte ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 delle Linee guida per fatti imputabili al partner, compresa la mancata o parziale attivazione dei posti nei termini, sono poste a suo carico e il Comune ne recupera l'importo, previo contraddittorio, anche mediante compensazione. Il partner può recedere con preavviso di novanta giorni, garantendo la continuità dei servizi fino al subentro.

Articolo 12. Disposizioni finali

La convenzione è sottoscritta digitalmente ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso; si applicano le esenzioni previste dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 ove ne ricorrano i presupposti. Per le controversie è competente il giudice individuato dalla legge.

Per il Comune di Ribera _____

Per il partner _____